



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ALESSANDRO FAROLFI	Consigliere

Oggetto:

Concordato
preventivo –
Crediti banche
garantite MCC –
Trattamento

Ud. 19/6/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3145/2025 R.G. proposto da
CANTINI DISTRIBUTION SERVICE S.r.l., elettivamente
domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99, presso lo
studio dell’avv. Giovanni Corbyons, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Paolo Antonini

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende *ope legis*

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24/2025 della Corte d’Appello di Brescia,
depositata il 13.1.2025;

udita la relazione svolta, all’udienza del 19.6.2026, dal
Consigliere Andrea Zuliani;



udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi;

uditi gli avv. Giovanni Corbyons e Paolo Antonini e l'avv. dello Stato Davide Giovanni Pintus;

FATTI DI CAUSA

Cantini Distribution Service S.r.l. [Cantini S.r.l.] venne ammessa dal Tribunale di Cremona al concordato preventivo in continuità indiretta, poi omologato a maggioranza delle classi in cui erano stati suddivisi i creditori ammessi al voto, nonostante il voto contrario e l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, la quale propose reclamo alla Corte d'appello di Brescia.

Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la corte distrettuale accolse il reclamo, concentrandosi, in particolare, tra le plurime censure mosse dalla reclamante, sull'illegittima formazione delle classi dei creditori, per essere state inserite in apposita classe le banche garantite dal Mediocredito Centrale, alle quali era stato riservato un trattamento migliore di quello attribuito all'Agenzia delle Entrate per i suoi crediti privilegiati.

Contro la sentenza della corte bresciana Cantini Distribution Service S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l'udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] in relazione all'art. art. 9, comma



5, d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, comma 3, dell'art. 8-*bis* (*sic*)».

La questione riguarda il trattamento, nel concordato preventivo, dei crediti delle banche garantiti dal Mediocredito Centrale, il cui diritto di rivalsa verso l'impresa finanziata, una volta intervenuta l'escussione della garanzia, è privilegiato ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 (vigente *ratione temporis*). Si tratta di privilegio prevalente rispetto a quelli dei crediti fiscali, essendo preferito a ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* c.c.

La ricorrente sostiene – riproponendo una tesi già condivisa dal Tribunale di Cremona – che, nel concorso generato dalla crisi d'impresa, il privilegio spetti anche alla banca, prima dell'escussione della garanzia, essendo quest'ultima un «evento di quasi matematica e certa verifica». Per questo motivo, il trattamento riservato nella proposta di concordato di Cantini S.r.l. alle banche garantite è stato migliore (pagamento nella misura del 36,71%) rispetto a quello attribuito ai crediti privilegiati fiscali (10,5%). Ciò sul presupposto che le risorse disponibili per tutti questi pagamenti fossero risorse eccedenti il valore di liquidazione, con conseguente applicabilità della regola della priorità relativa, dettata nell'art. 112, comma 2, lett. *b*, c.c.i.i. (aspetto, quello della distinzione tra valore di liquidazione e risorse eccedenti, di cui qui non ci si deve occupare, perché la decisione della corte d'appello e, quindi, il ricorso per cassazione sono concentrati esclusivamente sul tema del contestato privilegio riconosciuto alle banche garantite).

2. Il motivo è infondato.



2.1. Non c'è dubbio che il privilegio introdotto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 riguarda i crediti dell'ente pubblico o, per meglio dire, delle società cui la legge attribuisce il compito di gestire i fondi pubblici destinati agli interventi di sostegno alle imprese.

Tale privilegio spetta quale che sia la forma dell'intervento pubblico e, quindi, anche nel caso in cui l'agevolazione consista in una garanzia prestata a favore della banca privata che sia disposta, anche grazie alla garanzia, a finanziare l'impresa, la quale è così la beneficiaria finale dell'intervento (art. 8-*bis*, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge n. 33 del 2015; *ex multis*, Cass. nn. 28355/2025; 9657/2024).

Sono ben note le difficoltà interpretative insorte, laddove si verifichi l'insolvenza dell'impresa beneficiaria, per il fatto che il credito della banca nei suoi confronti è (normalmente) un credito chirografario, mentre invece, dopo l'escussione della garanzia, il credito di rivalsa del soggetto pubblico è un credito privilegiato (v., ad es., Cass. nn. 29599/2025; 18148/2023; 13152/2023; 1453/2022). In particolare, nel caso del concordato preventivo è sorto il problema di come redigere proposte legittime e piani fattibili tenendo conto che, al momento della proposta (ed eventualmente dell'ammissione e dell'omologa), i crediti delle banche sono chirografari, mentre, in un momento successivo, potrebbe subentrare il soggetto pubblico escusso, il cui credito sarà privilegiato.

La soluzione adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza di merito è stata solitamente quella ora fatta propria dal legislatore con il decreto legislativo correttivo n. 136 del 2024, che ha aggiunto nell'art. 87, comma 1, c.c.i.i. la lett. p-*bis*, in



forza della quale il piano deve contenere «l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito».

Diversa è stata, nel caso di specie, la soluzione adottata dall'attuale ricorrente nella proposta di concordato preventivo rivolta ai suoi creditori: invece di predisporre un apposito fondo rischi, si sono trattati i crediti delle banche come se fossero essi stessi già privilegiati, in quanto (e nella misura in cui) risultano coperti dalla garanzia pubblica alla quale la legge riconosce il privilegio.

Sennonché, siffatta soluzione non ha alcun fondamento normativo, né esso viene indicato dalla ricorrente, essendo del tutto chiaro che il credito privilegiato è previsto solo per il soggetto pubblico, in coerenza con lo scopo di facilitare il recupero delle risorse pubbliche, per destinarle ad altri (*in thesi*, di successo) interventi di sostegno alle imprese (Cass. nn. 23411/2023; 15199/2020; 21841/2017)

Invece di indicare un supporto normativo a favore della propria tesi, Cantini S.r.l. propone di valorizzare una sorta di massima di comune esperienza secondo cui l'escussione della garanzia sarebbe «evento di "matematica certa verifica"».

Osserva il Collegio, per contro, che innanzitutto non si capisce da dove scaturisca tale invocata «certezza», dal momento che la fruttuosa escussione è condizionata alla verifica dell'assenza delle cause di invalidità o di inefficacia della garanzia, che possono derivare dalla violazione delle



disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il suo rilascio. In secondo luogo, e in ogni caso, non potrebbe mai essere la «certezza di un evento», anche così intesa, a determinarne una disciplina diversa da quella dettata dalle norme giuridiche.

In definitiva, bene ha fatto la Corte d'appello di Brescia a ravvisare un ostacolo insormontabile alla (conferma della) omologazione del concordato preventivo nella formazione di una classe di creditori in cui sono state riunite le banche per i crediti assistiti da garanzia pubblica e ciò al fine di riservare ai creditori inseritivi, seppur degradati al chirografo, un trattamento migliore di quello riservato ai crediti, anch'essi degradati, dell'Agenzia delle Entrate.

A ben vedere, quindi, il vizio della proposta non è consistito tanto nella scelta della formazione della classe in sé (essendo anzi obbligatorio il classamento dei «creditori titolari di garanzie prestate da terzi»: art. 85, comma 2, c.c.i.i.), bensì nell'utilizzo della classe così formata al fine di attribuire ai crediti delle banche garantite, sebbene chirografari *ab origine*, un trattamento migliore di quello riservato ai crediti, *ab origine* privilegiati, dell'Agenzie delle Entrate. In tal modo, la proposta della ricorrente era in contrasto con l'art. 2741 c.c. e con gli artt. 112, comma 2, lett. *a* e *b*, e 84, comma 6, c.c.i.i., che impongono il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la sola attenuazione derivante dall'applicazione della regola della priorità relativa nel concordato con continuità e per la distribuzione del solo valore eccedente il valore di liquidazione. Regola della priorità relativa che certo non consente il sovvertimento dell'ordine delle cause legittime di



prelazione contenuto nella proposta di concordato di Cantini S.r.l.

3. Il secondo motivo prospetta «Violazione art. 360, comma 1, n. 5, [c.p.c.] in relazione all'art. art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, comma 3, dell'art. 8-*bis*, in relazione all'art. 112 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14».

La ricorrente attribuisce alla corte d'appello l'errore percettivo di avere inteso che all'ordine numerico delle classi di creditori, come riportato nel ricorso, corrispondesse un ordine di priorità nel trattamento riservato ai creditori inseriti nelle varie classi.

4. Il motivo è inammissibile, perché l'ipotesi che la corte d'appello sia incorsa nell'errore prospettato non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione adottata.

L'unica questione affrontata e risolta dal giudice del reclamo è quella del classamento anomalo dei crediti delle banche in rapporto al loro illegittimo trattamento preferenziale rispetto ai crediti fiscali. E che tale fosse il contenuto della proposta di Cantini S.r.l. non è in discussione. L'ordine numerico di elencazione delle classi non ha nulla a che vedere con quanto correttamente motivato nella sentenza impugnata.

5. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 19.6.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente
Massimo Ferro

